



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
**SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3933/2015** promossa da:

**■ SRL**

Rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Chiericati e Denise Mazzarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Marotta via Indipendenza n. 50, in virtù di procura rilasciata su foglio separato cartaceo

**ATTORE/I**

contro

**■ BANCA SPA**

Rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Andrea presso il cui studio ha eletto domicilio in Ancona via S. Martino n. 25 in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione

**CONVENUTO/I**

Oggetto: contratto di mutuo

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società [redacted] srl ha convenuto in giudizio innanzi questo tribunale la Banca [redacted] spa chiedendo l'accertamento del superamento del tasso soglia usura ex l. n. 108/1996 del contratto di mutuo n. 00137219 concluso in data 06.07.2010, e l'accertamento dell'indeterminatezza del tasso di interesse applicato con conseguente rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti, applicando il tasso previsto dall'art. 117 TUB e restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

A sostegno della domanda, la società attrice ha allegato che in data 06.07.2010 concludeva con la [redacted] spa contratto di mutuo ipotecario, affermava che nel giugno 2012 essa attrice otteneva una sospensione delle rate per la sola sorte capitale, perdurando la situazione di difficoltà economica e finanziaria, essa attrice si accordava con l'istituto di credito per una sospensione delle rate integrali, riferiva che al termine del periodo essa attrice provvedeva a versare le rate del piano di ammortamento, deduceva di essersi rivolta a degli esperti in materia contabile per fare analizzare il contratto, all'esito dell'indagine, emergeva l'applicazione di tassi di interesse usurari, in particolare tenuto conto della penale per estinzione anticipata del mutuo e del tasso di mora, rilevava, infine, l'indeterminatezza del tasso applicato in quanto nel contratto non era specificato il TAEG né risultava specificato l'ISC, sosteneva che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo, concludeva chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di quanto asseritamente percepito in maniera indebita.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio la Banca [redacted] spa ora [redacted] Banca spa, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta cessione del credito alla società [redacted] SPV BPA 2012 srl, nel merito ha contestato quanto ex adverso dedotto, in particolare ha dedotto che la penale per l'estinzione anticipata del mutuo va esclusa dal calcolo del tasso di interesse, ha negato l'applicazione dell'usura, concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

La causa è stata istruita mediante CTU tecnico contabile, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.

All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come riportato nel verbale di udienza allegato, il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Si premette che la causa viene decisa in applicazione del principio della ragione più liquida che consente di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale.

Ciò posto, oggetto della controversia è rappresentato dall'accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi per violazione della l. 108/1996, con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e della nullità del contratto di mutuo per erronea indicazione del TAEG con conseguente sostituzione del tasso con quello previsto dall'art. 117 TUB n. 7.

Prima di procedere all'esame della controversia, occorre precisare che in tema di usura rileva unicamente il tasso di interesse concordato al momento della stipula del contratto, con conseguente irrilevanza del superamento della soglia nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. Cass. sez. un. 19.10.2017 n. 24675).

Parte attrice ha sostenuto l'applicazione di interessi usurari, tuttavia la metodologia seguita non appare condivisibile.

Al riguardo è opportuno ricordare che interesse corrispettivo e interesse moratorio hanno natura essenzialmente diversa.

Il primo rappresenta la remunerazione in favore del mutuante per la prestazione erogata, il secondo opera solo nella fase patologica del contratto, per l'ipotesi in cui il mutuatario non adempia



alla propria obbligazione “difatti il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (trib. Roma R.G. 41860/2014 del 22.7.2014).

E ancora “a ben guardare, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del rite adimpletum contractum” (v. sopra).

Gli interessi moratori svolgono, difatti, un duplice ruolo dissuasivo per il debitore e risarcitorio per il creditore.

Si tratta, comunque, di interessi la cui applicazione e il cui calcolo sono meramente eventuali, dipendendo interamente dal comportamento tenuto dal debitore.

Diverse considerazioni debbono, invece, essere fatte per gli interessi corrispettivi, la cui debenza e quantificazione sono di regola contestuali al perfezionamento del contratto.

Chiarita la natura non remuneratoria del tasso di mora, deve concludersi che esso non può essere considerato come un costo del contratto. In linea con tale ricostruzione, le Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura elaborate dalla Banca d'Italia non prevedono l'inserimento dell'interesse di mora (che trova invece annotazione separatamente) che pertanto non concorre a formare il calcolo del tasso soglia.

Pertanto non appare corretto il parametro del tasso soglia a proposito della mora, e gli orientamenti giurisprudenziali sul punto possono così riassumersi: 1) l'indirizzo che nega l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori (trib. Roma sent. 26.1.2016 n. 1463); 2) l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al tasso soglia calcolato sul TEGM per i corrispettivi + 2,1% (trib. Milano 3.12.2014); 3) l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al medesimo tasso soglia per i corrispettivi (trib. Torino 14.5.2015).

Ritiene questo giudice di non poter aderire all'ultimo indirizzo, dovendosi condividere l'indirizzo del tribunale di Milano, laddove lo stesso correttamente afferma che “quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1% punti percentuale secondo la stessa Banca d'Italia”, depongono in tal senso anche le ultime sentenze della Cass. n. 12965 del 2016 e n. 22270 del 2016.

Dalle citate pronunce si può trarre il seguente insegnamento: è in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo dettato in materia di usura intendere le istruzioni della Banca d'Italia alla stregua di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione in concreto della legge ordinaria. Pertanto, se è pur vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie (con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato).

Nella fattispecie, facendo applicazione dei suesposti principi, sia il tasso di interesse corrispettivo che quello moratorio sono contenuti nell'ambito della soglia antiusura.

Nell'ipotesi in cui, inoltre, l'usurarietà dei costi legati al contratto non sia pronosticabile con certezza al momento della pattuizione, l'accertamento dell'usura non potrà che avvenire solo al momento della concreta applicazione della clausola, in quanto solo a quel momento, alla luce del modo in cui tale clausola sarà applicata, potrà accertarsi se siano stati addebitati costi usurari, tale caso si manifesta nell'ipotesi in cui il costo sia solo eventuale.



Ebbene, l'eventualità non deve riguardare solo la possibilità che si manifestino i presupposti che ne legittimano l'applicazione, ma attiene anche al quomodo, vale a dire alla modalità di applicazione.

La commissione di estinzione anticipata si qualifica come penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni che consentono alla banca di chiedere l'immediato rimborso del credito.

Al momento della conclusione del contratto, la penale di estinzione anticipata esprime un peso economico e finanziario pari a 0 e non è in grado di superare il limite stabilito dalla legge, pertanto, perché assuma rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione è insufficiente, concorrendo alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rende effettivamente applicata e applicabile.

Nella fattispecie in esame non risulta essere stata applicata dalla banca.

Sostenere che il tasso soglia ex l. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo finisce per postulare una sorta di tasso sommatoria fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Come sopra esposto, gli interessi attonano alla fase fisiologica del finanziamento: essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno una applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il costo del denaro per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.

Quanto all'asserito "anatocismo degli interessi moratori", si osserva che l'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, per i finanziamenti con piano di rimborso rateale, prevede: "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

La delibera ha, dunque, legittimato e disciplinato anche per i contratti di mutuo la produzione di interessi sugli interessi e, dunque, anatocistici convenzionali, consentendo, tuttavia, a seguito dell'inadempimento, una sola capitalizzazione.

Parte attrice ha sollevato censure con riguardo alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG, con ciò deducendo l'applicazione dell'art. 117 TUB.

Il Tribunale rileva come l'eccezione predetta risulta nel merito infondata.

Si rileva, infatti, che il TAEG risulta indicato nel documento di sintesi, secondo parte attrice il TAEG effettivo sarebbe diverso da quello indicato in contratto, tuttavia si osserva che in tal caso sono stati utilizzati criteri di calcolo difformi da quelli previsti dalla Banca d'Italia, ma anche a ritenere corretta l'operazione, tale supposta difformità non comporterebbe alcuna nullità contrattuale.

L'indicatore sintetico di costo è previsto dalla delibera CICR 4.3.2003, si tratta di un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.

Il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG ma non anche nei casi di violazione dell'ISC, la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto.

E' evidente, sempre secondo la prospettazione attorea, che, nel caso in esame, l'indicazione del costo o della condizione non risulta omessa nel contratto ma soltanto, non inserita correttamente



nell'ISC e tanto, in un contratto sottoscritto da una società di capitali, non può certo dirsi avere cagionato un danno al mutuatario, danno che, peraltro, non risulta nel caso di specie neanche allegato.

Deve osservarsi, infine, che l'indirizzo giurisprudenziale più convincente in quanto maggiormente osservante la disciplina delle Istruzioni della Banca d'Italia sull'ISC ha escluso che la mancanza di quest'ultimo determini la nullità del contratto, in quanto l'omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo I, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacchè non richiamato dall'art. 3, sezione III (trib. Salerno 31.1.2017).

Si rileva, inoltre, che non sussiste indeterminatezza alcuna neppure con riguardo all'asserita discrasia tra il valore indicato del TAN annuale e quello effettivo applicato, tenuto conto che trattasi di valori non comparabili.

In base a quanto sopra esposto ed argomentato, la domanda attorea risulta infondata e pertanto va respinta.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice.

Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte attrice.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta la domanda attorea;

-condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €.  
3.870,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge;

-pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.

Ancona, 17 aprile 2018

Il Giudice  
dott. Roberta Casoli  
(atto sottoscritto digitalmente)



